

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARI (TASSA RIFIUTI)**

L'art. 4 – Dichiarazione – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette alla TARI devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dai competenti uffici, entro il 60° giorno a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.</p> <p>2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>3. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto a presentare correttamente la dichiarazione e le variazioni intervenute nei termini previsti per non incorrere nelle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione prevista dalla legge.</p> <p>5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.</p>	<p>1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette alla TARI devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dai competenti uffici, entro il 90° giorno a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.</p> <p>2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 90° giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>3. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto a presentare correttamente la dichiarazione e le variazioni intervenute nei termini previsti per non incorrere nelle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione prevista dalla legge.</p> <p>5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.</p>

L'art. 10 – Utenze non domestiche – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, e ss.mm.ii., deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc.) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e nei casi di aree scoperte operative.</p>	<p>1. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, e ss.mm.ii., deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc.) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e nei casi di aree scoperte operative, e fatto salvo quanto disposto al successivo</p>

<p>2. Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora la stessa sia adibita anche ad utenza domestica, si applica per il 50% la tariffa delle utenze non domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze domestiche.</p>	<p>articolo 13 comma 1 lett. i) del presente Regolamento. 2. Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora la stessa sia adibita anche ad utenza domestica, si applica per il 50% la tariffa delle utenze non domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze domestiche.</p>
--	---

L'art. 11 – Riduzioni – è modificato nel seguente modo:

<p>Testo attuale</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020 e ss.mm.ii.. L'utente produttore intestatario di utenza TARI è tenuto a comunicare al Comune, Settore Ambiente e Settore Bilancio e Tributi, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine fissato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I criteri sono definiti dal Settore Ambiente, come da Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani;</p>	<p>1. Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020 e ss.mm.ii.. L'utente produttore intestatario di utenza TARI è tenuto a comunicare al Comune, Settore Ambiente e Settore Bilancio e Tributi, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine fissato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I criteri sono definiti dal Settore ambiente, come da regolamento di gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>f-bis) riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani, che dimostrino di aver avviato a recupero al di fuori del servizio pubblico tramite soggetti autorizzati, così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti • 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti • 60% in caso di avvio a recupero oltre il

<p>g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall' Amministrazione comunale; 2. su base volontaria da parte dell'utenza. <p>I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore Ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore Ambiente comunica al Settore Tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento). La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore Ambiente.</p> <p>Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore Ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore Tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore Tributi.</p>	<p>70% della produzione annua di rifiuti; La documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto recupero, a pena di decadenza, e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'utente; • il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; • i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; • i dati su quantitativi e importo di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice CER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che deve essere allegata alla documentazione presentata; <p>g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall' Amministrazione comunale; 2. su base volontaria da parte dell'utenza. <p>I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore Ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani. Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore Ambiente comunica al Settore Tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento). La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivanti dall'attivazione dell'autocompostaggio, quantificata per l'anno di competenza dal Settore Ambiente.</p> <p>Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore Ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore Tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore Tributi.</p>
--	--

<p>In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore Ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.</p> <p>In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore Ambiente, il Settore Tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria.</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>3. Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 12;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p>	<p>In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore Ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.</p> <p>In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore Ambiente, il Settore Tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria.</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici. (rif. nuovo art. 13, co. 1, lett. i)</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>3. Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 12;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>e) utenze non domestiche già iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure in fase di verifica da parte degli uffici preposti (trasmigrazione dati o domanda di iscrizione) limitando il beneficio alle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazioni di volontariato
---	---

<p>4. Le riduzioni di cui al comma 3, lettere b) c) e d), sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>5. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni di promozione sociale • Enti filantropici <p>4. Le riduzioni di cui al comma 3, lettere b) c) d) e), sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) d) e infine alle utenze di cui alla lettera e).</p> <p>5. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>
--	--

L'art. 13 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, i seguenti locali ed aree:</p> <p>a) le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <p>b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere etc.;</p> <p>d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;</p> <p>e) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>f) luoghi di culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;</p> <p>h) impianti di distribuzione di carburanti limitatamente alle aree visibilmente adibite in via esclusiva alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area di servizio e del lavaggio.</p>	<p>1. Non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, i seguenti locali ed aree:</p> <p>a) le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <p>b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere etc.;</p> <p>d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;</p> <p>e) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>f) luoghi di culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;</p> <p>h) impianti di distribuzione di carburanti limitatamente alle aree visibilmente adibite in via esclusiva alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area di servizio e del lavaggio.</p> <p>i) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura,</p>

<p>2. La superficie delle aree scoperte operative destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali a titolo di esempio i parcheggi, i campeggi, discoteche, i cinema all'aperto, è computata al 50%.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione da prodursi a carico del contribuente. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Le esclusioni aventi diritto sono concesse dalla data formale della richiesta.</p>	<p>dell'allevamento, del florovivaismo, della silvicoltura e attività connesse, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali la parte abitativa della casa colonica, gli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività.</p> <p>2. La superficie delle aree scoperte operative destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali a titolo di esempio i parcheggi, i campeggi, discoteche, i cinema all'aperto, è computata al 50%.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione da prodursi a carico del contribuente. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Le esclusioni aventi diritto sono concesse dalla data formale della richiesta.</p>
---	--

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente articolo:

Articolo 15 bis – Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della superficie e destinazione delle utenze, il Comune può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. In particolare, qualora l'ufficio non riesca ad individuare i dati necessari per effettuare la determinazione della superficie, dopo aver adempiuto infruttuosamente alla procedura di cui alla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 340, il Comune procederà all'accertamento d'ufficio come a seguire:
 - a) per le utenze domestiche secondo la seguente tabella di trasformazione: n. 1 componenti pari a 60 mq.; n. 2 componenti pari a 70 mq.; n. 3 componenti pari a 90 mq.; n. 4 componenti pari a 100 mq.; n. 5 componenti pari a 110 mq.; n. 6 o più componenti pari a 120 mq.;
 - b) per le utenze non domestiche si procede analizzando le caratteristiche degli immobili inseriti in banca dati TARI, individuando, per ciascuna categoria, una superficie media calcolata come rapporto tra la superficie censita complessiva e il numero di unità.
3. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune emette l'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'art. 16 – Disposizioni finali transitorie ed efficacia – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
1. Questo regolamento, pubblicato nei modi di	1. Questo regolamento così modificato , pubblicato

<p>legge, produce i suoi effetti dal primo gennaio 2021.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore, come indicata al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.</p> <p>3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, in subjecta materia di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, compresi i provvedimenti ARERA, regionale e della Unione Europea.</p> <p>5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.</p>	<p>nei modi di legge, produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2023.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore, come indicata al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.</p> <p>3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, in subjecta materia di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, compresi i provvedimenti ARERA, regionale e della Unione Europea.</p> <p>5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.</p>
---	--